

ASSESSORATO AMBIENTE, TRASPORTI E MOBILITA' SOSTENIBILE
DIPARTIMENTO AMBIENTE
VALUTAZIONI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E QUALITA' DELL'ARIA

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 5157 in data 13-09-2021

OGGETTO: PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE DI CUI ALL'ART. 27BIS DEL D.LGS 152/2006 RECANTE LA VALUTAZIONE POSITIVA CONDIZIONATA SULLA COMPATIBILITÀ AMBIENTALE, L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI MODIFICA E LA MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO E GESTIONE DEL CENTRO DI RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI SITO IN LOC. CHAMPAGNOLLE, NEL COMUNE DI VILLENEUVE, RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 208 E 269 DEL D.LGS 152/2006 ALLA SOCIETÀ CAVE CHAVONNE S.R.L. DI SAINT-PIERRE CON D.G.R. 1409 IN DATA 19 NOVEMBRE 2018 E S.M.I..

Il Dirigente della Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria

vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 “Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale” e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1335 in data 9 dicembre 2020 concernente la revisione della Struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale a decorrere dal 1° gennaio 2021, come modificata dalla successiva n. 1357 in data 14 dicembre 2020 e n. 110 in data 8 febbraio 2021;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 233 in data 27 marzo 2020 recante il conferimento dell'incarico dirigenziale al sottoscritto;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1404 in data 30 dicembre 2020, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021/2023 e delle connesse disposizioni applicative;

richiamato il decreto ministeriale 28 marzo 2018 n. 69, concernente il regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del D.Lgs. 152/2006;

vista la legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 "Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti" e s.m.i.;

considerato che la Regione rilascia l'autorizzazione alla gestione dei rifiuti in conformità alle prescrizioni riportate agli artt. 208, 209 e 210 del D.Lgs. 152/2006, e in attuazione, fra l'altro, dei principi di cui all'art. 178;

richiamata la Decisione della Commissione del 18 dicembre 2014 che modifica la Decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, con particolare riferimento all'art. 208 ("autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti") della Parte IV, nonché alle Parti III e V;

vista la legge regionale in materia di VIA n. 12 del 26 maggio 2009;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con particolare riferimento all'art. 27bis della Parte Seconda, che prevede che, nel caso di procedimenti di VIA regionale, la determinazione di valutazione di impatto ambientale deve essere ricompresa nel Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) secondo il procedimento definito dal suddetto articolo;

dato atto che il progetto in esame è sottoposto a procedura di VIA regionale in quanto attività ricompresa nell'Allegato IV Parte Seconda del D.lgs 152/2006, e che il medesimo è stato assoggettato a VIA a seguito di procedura di verifica di assoggettabilità conclusasi con provvedimento dirigenziale n. 3735 emesso in data 29 luglio 2020;

dato atto che il progetto in esame concerne la modifica sostanziale dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi sito in Comune di Villeneuve, loc. Champagnolle, già autorizzato all'impresa Cave Chavonne S.r.l. con D.G.R. n. 1409 del 19 novembre 2018 e s.m.i., ai sensi degli artt. 208 e 269, del D.Lgs. 152/2006;

evidenziato che l'art. 27 bis, del D.lgs 152/2006 al comma 1, prevede quanto segue: "Nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati";

preso atto che, in base alle suddette disposizioni normative, in data 29 marzo 2021, con nota acquisita agli atti con prot. n. 2296, la Società Cave Chavonne s.r.l. di Saint-Pierre ha presentato alla Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria l'istanza, e la relativa

documentazione progettuale, riguardante il progetto di “modifica dell’autorizzazione per l’esercizio e la gestione del Centro di recupero rifiuti ubicato in loc. Champagnolle, nel Comune di Villeneuve” finalizzata all’attivazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale e di modifica dell’autorizzazione rilasciata ai sensi degli artt 208 e 269 del d.lgs 152/2006 alla suddetta Società con deliberazione di Giunta regionale n. 1409 in data 19 novembre 2018, da rilasciarsi nell’ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’art. 27bis, parte seconda, del d.lgs 152/2006;

rammentato che la suddetta Società Cave Chavonne srl, con sede legale in loc. Praille, nel Comune di Saint-Pierre, è autorizzata all’esercizio e alla gestione del Centro di recupero rifiuti ubicato in loc. Champagnolle, nel Comune di Villeneuve, sulla base dell’autorizzazione rilasciata con la deliberazione di Giunta regionale n. 1409 in data 19 novembre 2018;

evidenziato che rispetto alla sopracitata autorizzazione, il progetto presentato attiene alla modifica dei seguenti aspetti:

- ampliamento delle aree destinate allo stoccaggio e alla lavorazione dei rifiuti inserendo i mappali n. 5, 6 e 7 del Foglio 9 del Comune di Villeneuve, oltre al già autorizzato mappale n. 227 del Foglio 9;
- aumento della potenzialità massima dell’impianto portando il quantitativo massimo annuale trattabile da 15.000 t/a a 35.000 t/a;
- aumento del quantitativo massimo stoccabile in sito da 2.200 m³ a 6.000 m³;
- aggiornamento dell’autorizzazione alla nuova disciplina dell’End of Waste come introdotta dalla nuova formulazione dell’art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 concernente la cessazione della qualifica di rifiuto, anche sulla base delle linee guida emanate dal Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA);

dato atto che la Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell’aria (con nota prot. n. 2577, in data 9 aprile 2021) ha avviato il procedimento in argomento con richiesta di esame preliminare della documentazione progettuale da parte dei soggetti competenti consultati (ai sensi del comma 3, dell’articolo 27bis);

dato atto che nell’ambito della suddetta fase procedimentale sono pervenuti i seguenti pareri:

- Struttura pianificazione territoriale (parere acquisito agli atti in data 15 aprile 2021, con prot. n. 2769), con il quale la Struttura ha ritenuto completa la documentazione per la valutazione degli aspetti di competenza;
- ARPA Valle d’Aosta (parere acquisito agli atti in data 30 aprile 2021, con prot. n. 3216), con il quale il suddette Ente ha richiesto documentazione integrativa;
- Struttura patrimonio archeologico e restauro beni monumentali (parere acquisito agli atti in data 27 aprile 2021, con prot. n. 3063), con il quale la Struttura ha richiesto documentazione integrativa;
- Struttura economia circolare, rifiuti, bonifiche e attività estrattive (parere acquisito agli atti in data 12 maggio 2021, con prot. n. 3576), con il quale la Struttura ha richiesto documentazione integrativa;
- Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio (parere acquisito agli atti in data 7 maggio 2021, con prot. n. 3458), con il quale il Dipartimento ha richiesto documentazione integrativa;

dato atto che, con nota trasmessa in data 17 maggio 2021 (prot. n. 3692), la Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell’aria ha trasmesso alla Società proponente le suddette richieste di integrazioni (unitamente a proprie specifiche richieste);

dato atto che, a seguito delle suddette richieste, la Società proponente ha fatto pervenire documentazione integrativa in data 9 giugno 2021 (acquisita con nota prot. n. 4240);

dato atto che, a seguito di avviso pubblicato sul B.U.R. n. 31 in data 22 giugno 2021, è stato dato avvio alla fase di partecipazione pubblica al procedimento, con contestuale comunicazione ai soggetti competenti in materia ambientale e territoriale chiamati ad esprimersi a vario titolo nel procedimento in corso (con nota prot. n. 4692, in data 23 giugno 2021);

dato atto che nel periodo di evidenza pubblica (30 gg. successivi al 22 giugno 2021) non sono pervenute osservazioni da parte di terzi;

dato atto che nell'ambito delle fase procedimentale istruttoria sono stati acquisiti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti ambientali e territoriali (pareri riportati per esteso in Allegato 1):

- Struttura pianificazione territoriale:

parere favorevole condizionato espresso nell'ambito della Conferenza dei servizi in data 26 luglio 2021;

parere favorevole condizionato acquisito agli atti in data 29 luglio 2021 (prot. n. 5619);

- Struttura patrimonio archeologico e restauro beni monumentali:

parere favorevole acquisito agli atti in data 30 giugno 2021 (prot. n. 4836);

- Struttura patrimonio paesaggistico e architettonico:

parere favorevole acquisito agli atti in data 2 agosto 2021 (prot. n. 5682);

- Corpo forestale della Valle d'Aosta – Ufficio vigilanza ambientale:

parere favorevole espresso nell'ambito della Conferenza dei servizi in data 26 luglio 2021;

- Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria:

parere favorevole condizionato espresso nell'ambito della Conferenza dei servizi in data 26 luglio 2021;

- Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio:

parere favorevole condizionato acquisito agli atti in data 26 luglio 2021 (con prot. n. 5462);

- Struttura economia circolare, rifiuti, bonifiche ed attività estrattive:

parere favorevole condizionato acquisito agli atti in data 26 luglio 2021 (con prot. n. 5472);

parere favorevole condizionato espresso nell'ambito della Conferenza dei servizi in data 26 luglio 2021;

- Arpa Valle d'Aosta:

parere favorevole condizionato acquisito agli atti in data 22 luglio 2021 (prot. n. 5394);

parere favorevole condizionato espresso nell'ambito della Conferenza dei servizi in data 26 luglio 2021;

- Comune di Villeneuve:

parere favorevole espresso nell'ambito della Conferenza dei servizi in data 26 luglio 2021;

parere favorevole condizionato acquisito agli atti in data 27 luglio 2021 (prot. n. 5502);

preso atto che il progetto è stato esaminato in sede di una Conferenza dei servizi in data 26 luglio 2021, le cui determinazioni conclusive sono state le seguenti:

“- preso atto dei pareri acquisiti in istruttoria,

- preso atto dei pareri espressi in sede della presente Conferenza dei Servizi da parte dei Soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale intervenuti,

- preso atto, altresì, del parere favorevole espresso dal Comune di Villeneuve (che dovrà essere formalizzato anche con parere scritto) in merito all'assentibilità all'attuazione della variante urbanistica, consistente in una integrazione della tabella della sottozona Ed04 (Ponte Langueo) dell'art. 52, delle NTA del PRG, che si attuerà con l'approvazione del progetto mediante provvedimento autorizzatorio unico regionale (ai sensi dell'art. 208 del D.lgs 152/2006, e secondo le modalità previste dall'art. 18 della l.r. 11/1998);

- espresso parere favorevole di compatibilità ambientale al progetto di “Modifica dell'autorizzazione per l'esercizio e la gestione del Centro di recupero rifiuti ubicato in loc. Champagnolle, nel Comune di Villeneuve”, secondo le specifiche prescrizioni formulate dai soggetti competenti intervenuti nella presente istruttoria;

- espresso parere favorevole in merito al proseguimento del procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27bis del D.lgs 152/2006, che sarà comprensivo dell'autorizzazione ai sensi degli artt. 208 e 269 del D.lgs 152/2006.”

preso atto pertanto del suddetto parere della Conferenza dei servizi, le cui determinazioni motivate costituiscono il presupposto per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art 27bis, comma 7 (trasmesse a tutti i soggetti convocati, con nota prot. n. 5644 in data 30 luglio 2021);

dato atto che il proponente ha prodotto il documento di verifica della coerenza urbanistica dell'intervento di cui alla DGR 628/2013, evidenziando l'incoerenza del progetto rispetto alle previsioni del PRG, e predisponendo conseguentemente i necessari elaborati di variante urbanistica costituiti da una integrazione alla tabella della sottozona Ed04* Ponte Langueo dell'art. 52 delle NTA, inserendo fra gli usi e attività ammessi quelli di cui all'art. 10, comma 10, lettera a) “attività produttive industriali non collocabili in contesti abitativi non soggetti a rischio di incidente rilevante”;

dato atto che ai sensi dell'art. 208, comma 6, del D.lgs 152/2006: *“L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.”;*

dato atto pertanto che l'approvazione del progetto in argomento costituisce variante allo strumento urbanistico per l'aspetto sopracitato, limitatamente al progetto approvato con il presente procedimento autorizzativo;

dato atto che a seguito del presente provvedimento autorizzatorio unico regionale, il suddetto atto sarà trasmesso al Comune territorialmente competente affinché il medesimo provveda alla pubblicazione della variante urbanistica con le procedure di cui all'art. 18 della l.r. 11/1998, come dettagliate nella DGR 628/2013;

preso atto del parere favorevole del Comune di Villeneuve espresso con nota acquisita agli atti in data 27 luglio 2021 (con il prot. n. 5502);

richiamate le deliberazioni della Giunta regionale n. 3284/2006 e n. 1500/2013 inerenti le modalità di calcolo della garanzia finanziaria che il gestore deve presentare ai sensi dell'art. 208, comma 11, del D.Lgs. 152/2006, nei modi e nei termini previsti dalle deliberazioni citate;

DECIDE

1) di rilasciare il provvedimento autorizzatorio unico regionale, ai sensi dell'art. 27bis, della Parte Seconda, del D.Lgs 152/2006, concernente:

- la valutazione positiva condizionata sulla compatibilità ambientale del progetto di modifica dell'autorizzazione, rilasciata con la deliberazione di Giunta regionale n. 1409 in data 19 novembre 2018, per l'esercizio e la gestione del Centro di recupero rifiuti ubicato in loc. Champagnolle, nel Comune di Villeneuve, ai sensi della l.r. 12/2009;

- l'approvazione, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs 152/2006, del progetto di modifica dell'autorizzazione per l'esercizio e la gestione del Centro di recupero rifiuti non pericolosi ubicato in loc. Champagnolle, nel Comune di Villeneuve, rilasciata all'impresa Cave Chavonne S.r.l. con la deliberazione di Giunta regionale n. 1409 in data 19 novembre 2018 e s.m.i.;

- l'approvazione, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs 152/2006, della realizzazione delle opere previste nel progetto di modifica di cui al punto precedente, che dovranno essere eseguite in conformità al progetto stesso, entro 36 mesi dalla data del provvedimento autorizzativo finale;

- la modifica dell'autorizzazione rilasciata ai sensi degli artt 208 e 269 del d.lgs 152/2006 per l'esercizio e la gestione del Centro di recupero rifiuti non pericolosi ubicato in loc. Champagnolle, nel Comune di Villeneuve, rilasciata con deliberazione di Giunta regionale n. 1409 in data 19 novembre 2018 alla Società Cave Chavonne srl, con sede legale in loc. Praille, nel Comune di Saint-Pierre, autorizzando le seguenti modifiche:

- *ampliamento delle aree destinate allo stoccaggio e alla lavorazione dei rifiuti inserendo i mappali n. 5, 6 e 7 del Foglio 9 del Comune di Villeneuve, oltre al già autorizzato mappale n. 227 del Foglio 9;*

- *aumento dei quantitativi massimi autorizzati in sito; all'interno dell'impianto potranno essere gestiti i rifiuti elencati nella tabella di cui all'Allegato 3, per le operazioni di recupero esplicitate e i relativi quantitativi massimi riportati;*

- *aggiornamento dell'autorizzazione alla nuova disciplina dell'End of Waste; dovranno essere rispettate le disposizioni operative e gestionali riportate nelle tabelle di cui all'Allegato 3.*

2) di condizionare le determinazioni di cui al punto 1) al rispetto di quanto osservato dai soggetti competenti che si sono espressi in istruttoria (pareri di cui all'Allegato 1) secondo le condizioni ambientali elencate nell'Allegato 2;

3) di condizionare le determinazioni di cui al punto 1) al rispetto delle ulteriori seguenti condizioni:

- restano valide tutte le prescrizioni operative e gestionali già previste dalla D.G.R. 1409/2018 e s.m.i.;

- devono essere rispettate le procedure stabilite dal D.M. 28 marzo 2018 n. 69, regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del D.Lgs. 152/2006;

- devono essere rispettate le condizioni di lavorazione e di stoccaggio indicate nella documentazione progettuale allegata all'istanza, in particolare deve essere rispettata l'organizzazione dell'impianto come da planimetria allegata al presente provvedimento (Allegato 5);

- restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime e le materie prime seconde ottenute dalle attività di recupero, in attesa o già sottoposti a caratterizzazione, stoccati in attesa del successivo avvio effettivo verso le opportune destinazioni finali in cicli di consumo o produzione;

- prima dell'avvio delle operazioni di gestione dei rifiuti autorizzate, il gestore deve provvedere all'aggiornamento delle garanzie finanziarie presentate per l'esercizio delle attività autorizzate, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e delle D.G.R. n. 3284/2003 e n. 1500/2013. Il nuovo importo delle garanzie è così calcolato:

- attività R13 di rifiuti non pericolosi: t di stoccaggio $\times 14\text{€}/t = 9.000 \times 14 = 126.000\text{€}$

- attività R5 di rifiuti non pericolosi: $\text{pot.à annua in } t \times 10\text{€}/t = 35.000 \times 10 = 350.000\text{€}$ per un totale di 476.000€;

- le operazioni di gestione dei rifiuti ai sensi della nuova autorizzazione potranno iniziare solamente a far data dal provvedimento di accettazione delle garanzie finanziarie presentate;

- l'inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni di cui al presente atto determina la sospensione, previa diffida, e l'eventuale successiva revoca della presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 210, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché la conseguente applicazione delle sanzioni previste dal Titolo VI, Capo I, della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

- per quanto non indicato nel presente provvedimento, si fa espresso riferimento a quanto stabilito dal citato D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

- l'inizio degli eventuali lavori di approntamento, previsti per la modifica dell'impianto approvata con il presente provvedimento, deve essere comunicato almeno 10 giorni prima, alla Struttura economia circolare, rifiuti, bonifiche e attività estrattive, al Comune di Villeneuve, all'ARPA della Valle d'Aosta e alla Stazione forestale competente per territorio, unitamente al nominativo del direttore dei lavori. Entro 10 giorni dal termine dei lavori deve essere inviata, inoltre, comunicazione ai medesimi soggetti;

4) di dare atto che la presente autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs 152/2006 costituisce variante allo strumento urbanistico comunale, ai sensi del comma 6 del suddetto articolo, limitatamente al progetto autorizzato con il presente provvedimento;

5) di dare atto che la presente autorizzazione, comprensiva degli elaborati progettuali necessari, sarà inoltrata al Comune territorialmente competente affinché provveda ad apportare le necessarie modifiche allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/1998 (indicate nell'Allegato 4), e alla pubblicazione della variante urbanistica con le procedure di cui all'art. 18 della l.r. 11/1998, come dettagliate nella DGR 628/2013, con la precisazione che dette modifiche sono temporanee in quanto strettamente legate alla validità dell'autorizzazione stessa;

6) di evidenziare che gli allegati 1, 2, 3, 4, 5 al presente provvedimento ne costituiscono parte integrante;

7) di evidenziare che tale atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale della Regione;

8) di disporre l'integrale diffusione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'Amministrazione regionale e nella pagina a cura della scrivente Struttura regionale.

L'ESTENSORE
- Davide MARGUERETTAZ -

IL DIRIGENTE
- Paolo BAGNOD -

Allegato 1

(pareri acquisiti da parte dei soggetti competenti)

Struttura pianificazione territoriale

- parere preliminare acquisito agli atti in data 15 aprile 2021 (prot. n. 2769), con il quale la Struttura ha ritenuto completa la documentazione per la valutazione degli aspetti di competenza;

- parere espresso nell'ambito della Conferenza dei servizi dal Dirigente e Funzionario intervenuti in data 26 luglio 2021:

“Illustrano il parere citato in premessa (in fase di trasmissione ufficiale), sottolineando in particolare l'esigenza di variante allo strumento urbanistico (consistente in una integrazione della tabella della sottozona Ed04, dell'art. 52 delle NTA del PRG), che si attuerà ai sensi dell'art. 208 del D.lgs 152/2006, e secondo le modalità previste dall'art. 18 della l.r. 11/1998.”

- parere acquisito agli atti in data 29 aprile 2021 (prot. n. 5619):

“Con riferimento al procedimento di VIA dell'intervento in oggetto, esaminata la documentazione presente nel sito internet istituzionale, per quanto di competenza, si rileva quanto segue.

Il ns. precedente parere prot. n. 6999/PT del 16/07/2020, relativo all'assoggettabilità a VIA dell'intervento medesimo, evidenziava che il progetto ricade all'interno della sottozona Ed04 Ponte Langueo del PRG del Comune di Villeneuve, destinata prevalentemente agli usi produttivi (NTA, art. 10, comma 10, lettera b) – attività produttive industriali non collocabili in contesti abitativi soggetti a rischio di incidente rilevante).*

Si rilevava che, qualora l'attività prevista di centro di recupero di rifiuti inerti (e ampliamento del centro in atto), qualificandosi come non soggetta a rischio di incidente rilevante, non fosse risultata coerente con la disciplina del PRG di cui alle NTA - tabella relativa alla sottozona Ed04, nell'ambito di un procedimento coordinato autorizzativo unico e in applicazione dell'art. 18 della l.r. 11/1998 il progetto avrebbe potuto ottenere la necessaria coerenza urbanistica.*

Nel medesimo parere, si rilevava inoltre che il perimetro dell'area di intervento, che include interamente il mappale n. 7 del foglio 9, fuoriesce in parte dalla sottozona Ed04 interessando, seppure in minima parte, l'attigua sottozona Eg04; a questo proposito, e in questa sede, il proponente ha specificato l'esclusione di ogni attività in progetto nell'ambito della sottozona di tipo agricolo.

In tale contesto il proponente ha prodotto il documento di verifica della coerenza urbanistica dell'intervento di cui alla DGR 628/2013, evidenziando l'incoerenza del progetto rispetto alle previsioni del PRG, e predisponendo conseguentemente i necessari elaborati di variante urbanistica costituiti da una integrazione alla tabella sottozona Ed04 Ponte Langueo dell'art. 52 delle NTA, inserendo il nuovo uso e attività ammessi di cui all'art. 10, comma 10, lettera a) “attività produttive industriali non collocabili in contesti abitativi non soggetti a rischio di incidente rilevante”.*

In merito a tali elaborati di variante si chiede che, nella tabella come modificata, dopo le parole “comma 10, lettera a)”, siano aggiunte le parole “limitatamente al progetto autorizzato con provvedimento [citare gli estremi del provvedimento autorizzatorio]”; la variante allo strumento urbanistico, formata da detti elaborati, sarà costituita, ai sensi del comma 6 dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006, dall'approvazione del progetto.

Per quanto di competenza, ribadendo la necessità di apportare la modificazione normativa sopra citata, si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione in oggetto, evidenziando la necessità di apportare tali dovute modificazioni al piano regolatore con le procedure di cui all'art. 18 della l.r. 11/1998, come dettagliate nella DGR 628/2013. In particolare si ricorda che ai sensi della citata deliberazione: "L'atto finale del procedimento previsto dalla norma di settore deve specificare che il progetto dell'intervento costituisce variante agli strumenti urbanistici comunali e demanda al comune la fase di pubblicazione della variante stessa. L'amministrazione competente trasmette al comune gli atti autorizzativi, il progetto nella forma definitiva approvata dalla Conferenza dei servizi e gli elaborati rappresentanti le modificazioni agli strumenti urbanistici di cui all'articolo 3, comma 2, sia in formato cartaceo sia in formato digitale."

Sarà pertanto necessario che la Struttura responsabile dell'emissione del provvedimento finale richieda al proponente gli elaborati normativi sopra richiamati modificativi dell'art. 52 della NTA, riguardanti la variazione della tabella di zona con la correzione richiesta, al fine di integrarli nel procedimento unico e di consentire al Comune di adeguare il proprio piano regolatore."

Struttura patrimonio archeologico e restauro beni monumentali

- parere preliminare acquisito agli atti in data 27 aprile 2021 (prot. n. 3063), con il quale la Struttura ha richiesto documentazione integrativa;

- parere acquisito agli atti in data 30 giugno 2021 (prot. n. 4836):

"Per quanto di competenza archeologica, verificata la documentazione fotografica inerente l'avvenuta predisposizione di opere a mitigazione del rischio di interazione tra le lavorazioni del Centro di recupero rifiuti inerti con i resti del Pont Langueo, nonché a seguito di sopralluogo congiunto eseguito con l'ing. Clusaz, si ritiene la soluzione realizzata come sufficiente rispetto alle necessità attuali del sito. Nella relazione si conferma che le attività del Centro non interagiranno con il mappale 228, dove si trovano i resti del Ponte. Pertanto, non si sollevano ulteriori obiezioni";

Struttura patrimonio paesaggistico e architettonico:

- parere acquisito agli atti in data 2 agosto 2021 (prot. n. 5682):

"Per quanto di competenza, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 142, lettera c), esaminato il progetto presentato, valutato il contesto di riferimento e verificata la presenza della cortina di alberi a protezione delle visuali preferenziali, non si sollevano obiezioni alla realizzazione delle opere previste in quanto le stesse risulteranno visivamente sufficientemente inserite nel contesto di tutela paesaggistica.

Si fa presente che l'esecuzione di opere non autorizzate o comunque difformi da quanto approvato con il presente provvedimento potranno comportare l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 42 del 2004, tra le quali anche la rimozione delle opere abusive.

La verifica del rispetto di tutte le prescrizioni derivanti dalla vigente legislazione urbanistica e dalle norme del P.R.G.C. rientra nella sfera di competenze dell'Autorità comunale.

Avverso le determinazioni di cui al presente atto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d'Aosta entro il termine previsto dall'art. 21 della legge n. 1034 del 1971 e successive modificazioni."

Corpo forestale della Valle d'Aosta – Ufficio vigilanza ambientale:

- parere espresso nell'ambito delle Conferenza dei servizi in data 26 luglio 2021 da parte dell'ispettore forestale intervenuto:

“Riferisce che, sentita la collega dell'Ufficio vincolo idrogeologico, in considerazione dell'assenza del suddetto vincolo (ai sensi del RDL 3267/1923) sui mappali interessati dal progetto, il medesimo non necessita di autorizzazione ai sensi della specifica normativa.

Per quanto riguarda gli aspetti di competenza dell'Ufficio vigilanza ambientale, comunica quanto segue.

- preso atto di quanto dichiarato in progetto (confermato nella presente sede dai rappresentanti della Società), inerente al fatto che la modifica dell'attività in essere non comporta variazioni delle tipologie di rifiuti trattati (codici EER),

- preso atto del parere favorevole espresso dal dirigente della Struttura economia circolare, rifiuti, bonifiche e attività estrattive, per gli aspetti autorizzativi di competenza, non formula specifiche osservazioni in merito al progetto in esame, ed esprime nulladimeno al proseguimento del procedimento in atto.”

Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria:

- parere espresso in sede di Conferenza dei servizi in data 26 luglio 2021 da parte del funzionario intervenuto:

“Evidenziato come il progetto in argomento preveda un rilevante incremento dei quantitativi di materiale trattato e stoccato, sottolinea che, oltre alle abituali prescrizioni per le emissioni diffuse richiamate alla parte I, allegato V, alla parte Quinta del D.lgs. 152/2006, dovranno essere applicate le misure indicate dalla società nella relazione tecnica e in seguito nel documento “Aggiornamento Relazione emissioni in atmosfera” laddove, richiamando i sistemi di mitigazione volti a limitare il sollevamento di polveri in atmosfera ed i relativi impatti sull'ambiente circostante che già l'Impresa attua per le varie attività in essere (oggetto di recente AUA espressa con provvedimento n. 78 del 22 gennaio 2021), viene indicato che i medesimi dovranno essere adattati, e, se del caso potenziati, in base alle nuove caratteristiche del centro di trattamento rifiuti.

Sottolinea pertanto l'importanza che i suddetti sistemi di riduzione degli impatti vengano scrupolosamente attuati, e, se necessario implementati, in particolare modo in situazioni di criticità (quali ad esempio durante le giornate con assenza di precipitazioni e particolarmente ventose).

Rileva infine l'importanza che vengano attuate tutte le misure di mitigazione riportate nel parere dell'ARPA Valle d'Aosta.”

Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio:

- parere preliminare acquisito agli atti in data 7 maggio 2021 (prot. n. 3458), con il quale la Struttura ha richiesto documentazione integrativa;

- parere acquisito agli atti in data 26 luglio 2021 (prot. n. 5462):

“In riferimento alla comunicazione di avvio del procedimento e di richiesta di esame preliminare della completezza della documentazione inoltrata con la nota prot. n. 2577 del 09/04/2021 (ns. rif. prot. n. 4058/DDS del 12/04/2021), lo scrivente Dipartimento ha richiesto alcune integrazioni di merito tecnico, con la nota prot. n. 5257/DDS del 07/05/2021.

In riferimento alla convocazione della conferenza dei servizi, formulata da codesta Struttura con la nota prot. n. 4692 del 23 giugno 2021 (ns. rif. prot. n. 7634/DDS del 28/06/2021), per il giorno 26 luglio 2021, per l'esame dell'intervento richiamato in oggetto, si riportano nel seguito le valutazioni dello scrivente Dipartimento.

La richiesta di modifica dell'autorizzazione per l'esercizio e la gestione del centro di recupero rifiuti ubicato in loc. Champagnolle nel Comune di Villeneuve prevede un ampliamento dell'area di stoccaggio dei rifiuti a comprendere, oltre al mappale precedentemente autorizzato (mappale n. 227, F. 9) con la deliberazione della Giunta regionale n. 1409 del 19/11/2018, sui terreni censiti al foglio n. 9, mappali n. 5, 6 e 7 del N.C.T., nella sottozona di PRG Ed4, e un aumento del quantitativo massimo annuo trattabile da 15.000 a 35.000 tonnellate e un quantitativo massimo stoccabile da 2.200 a 6.000 mc. Non sono richieste modifiche ai codici CER precedentemente assentiti.

Si ricorda che lo scrivente Dipartimento, in sede di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, si era espresso, con la nota prot. n. 6662/DDS del 08/07/2020, richiedendo per le successive fasi autorizzative che la documentazione venisse integrata secondo le seguenti indicazioni:

- dovrà essere redatto lo studio di compatibilità degli interventi rispetto al quadro dei dissesti, secondo le indicazioni della dGR 2939/2008 e precedentemente espresse nel dettaglio, le dinamiche di esondazione della Dora Baltea dovranno essere approfondite mediante specifica modellazione idraulica, le dinamiche di versante che possono coinvolgere il sito dovranno essere approfondite mediante specifiche simulazioni di caduta massi, la stabilità del versante individuato in F2, sovrastante il sito di interesse dovrà essere valutata con specifiche verifiche;

- dovrà essere definito il livello di rischio atteso per caduta massi nell'intera area destinata al recupero dei rifiuti inerti e alle attività ed infrastrutture connesse, prima, durante e a recupero concluso;

- definizione delle eventuali opere di difesa necessarie e la valutazione della compatibilità del rischio rispetto alla normativa sulla sicurezza nei posti di lavoro ai sensi del dlgs 81/2008;

- la relazione geologica dovrà essere integrata allegando le specifiche sezioni geologiche, idrogeologiche e geotecniche;

-le valutazioni geotecniche dovranno essere integrate mediante specifiche verifiche di stabilità dei cumuli, di eventuali scavi e riporti;

- dovranno essere allegare specifiche sezioni che attestino la distanza dei cumuli e delle infrastrutture connesse rispetto alla sponda naturale della Dora Baltea, in planimetria dovranno essere riportate oltre alla fascia di 10 metri (nella quale non dovrà essere presente alcun deposito, macchinario o infrastruttura) oltre a quella dei 20 metri dalla stessa sponda;

- dalla relazione tecnica dovrà emergere il quadro di compatibilità rispetto al PRG, soprattutto in merito al recepimento della fascia di rispetto di 20 metri indicata dal PTA, sia rispetto allo stesso.

A seguito della nota prot. n. n. 5257/DDS del 07/05/2021, lo scrivente Dipartimento ha altresì richiesto ulteriori precisazioni di seguito riportate:

- a completezza dell'analisi dei dissesti pregressi che hanno interessato l'area oggetto di richiesta, si segnalano i fenomeni ID 14437 e ID 14445, si chiede inoltre di estendere l'indagine anche ai fenomeni non georiferiti, ma deducibili da una ricerca per località o per descrizione dal catasto dissesti regionali, nonché rispetto al fenomeno alluvionale dell'ottobre 2000, tramite analisi dell'ortofoto dell'alluvione o fotografie del sito a disposizione o rispetto a fenomeni alluvionali pregressi;

- i valori di portata utilizzati per le verifiche idrauliche, benché seguano le indicazioni in genere fornite per l'esecuzione delle modellazioni idrauliche per bacini maggiori di 20 km², devono comunque essere coerenti con i valori dello "Studio di variante del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del Fiume Dora Baltea, prodotto dall'Autorità di Bacino del Fiume Po", disponibili in corrispondenza della sezione 118. Si chiede pertanto di rivedere le simulazioni condotte utilizzando i valori coerenti con il predetto studio, di specificare le condizioni al contorno

della modellazione, la scelta dei parametri, il regime di simulazione e di allegare i file della modellazione alla documentazione consegnata;

in relazione ai nuovi esiti delle verifiche condotte, si potrà eventualmente valutare di raffittire la geometria tra le sezioni 5 e 4 o di rappresentare la morfologia descritta a pag. 24, con un estratto del DTM o un piano quotato estratto dallo stesso;

- si precisa che le valutazioni di compatibilità richieste dalla dGR 2939/2008, per i fenomeni attesi sui corsi d'acqua, si riferiscono in genere ai tempi di ritorno di 20, 100 e 200 anni;

- in merito alle valutazioni di compatibilità condotte rispetto alle dinamiche di versante, riportate a pag. 32, si ricorda che devono riferirsi all'esito delle analisi relative alla pericolosità del sito rispetto alle dinamiche attese, all'eventuale necessità di prevedere opere di protezione, al raggiungimento di idonei livelli di vulnerabilità. La valutazione tecnica richiesta prevede l'accertamento della sicurezza dell'esercizio dell'attività richiesta in oggetto. Si chiede pertanto di rivedere le predette considerazioni;

- la definizione degli interventi di protezione da adottare dovranno essere calibrati sugli esiti delle nuove verifiche richieste e non possono esimersi dal considerare anche misure non strutturali connesse con attivazioni specifiche in relazione al rischio idraulico che interessa la viabilità di accesso al sito. Si chiede pertanto di comprendere in tale capitolo anche la consultazione del bollettino di criticità idrogeologica e idraulica regionale, valutando che siano garantite le idonee modalità di accesso all'area in sicurezza anche in caso di rischio idraulico;

- si precisa che le distanze dei 10 metri e dei 20 metri devono essere prese dalla sponda naturale della Dora Baltea rilevata (non dalla rappresentazione catastale);

- si chiedono chiarimenti in merito agli interventi previsti a protezione del ponte Langueo come richiesta del Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali, in quanto il mappale non rientra tra quelli oggetto della presente istanza.

Sulla base dell'istruttoria condotta, la documentazione integrativa predisposta risulta completa e coerente con il quadro conoscitivo dei dissesti e delle ulteriori informazioni territoriali a disposizione.

In merito agli aspetti connessi alla valutazione di impatto ambientale lo scrivente Dipartimento ribadisce che:

- la fascia A e la fascia B non devono essere interessate dalle attività di recupero rifiuti e, in coerenza con il PTA, in tali fasce devono essere privilegiati gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali e all'eliminazione, ove possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;

- la fascia dei 10 metri dalla testa dell'argine, definita ai sensi dell'art. 41 l.r. 11/1998, prevede la necessità di mantenere una fascia di rispetto di metri 10,00 dalle sponde dei torrenti, al fine di assicurare la tutela dei corpi idrici e per consentire la manutenzione delle sponde e degli argini;

- in coerenza con le norme del PTA, a tutela delle caratteristiche qualitative delle acque superficiali e dell'ecosistema fluviale, nell'ambito degli interventi ammissibili ai sensi delle normative vigenti in materia di fasce fluviali, leghi e zone umide, è da evitare la realizzazione di interventi opere e infrastrutture in una fascia di 20 metri dalle sponde dei corpi idrici superficiali classificati e non, fatta salva l'impossibilità della loro realizzazione in altro sito per ragioni tecniche e funzionali.

Dalla documentazione progettuale allegata, dallo studio di impatto ambientale e dalle relazioni tecniche, si evince che le fasce A e B saranno escluse dalle attività del centro di recupero rifiuti, così come la fascia dei 10 metri dalla sponda della Dora Baltea.

L'interferenza attuale tra l'esistente cumulo di pietre da scogliera e la fascia dei 20 metri dalla sponda della Dora Baltea verrà progressivamente annullata, prevedendo lo smantellamento del cumulo.

Pertanto, in relazione agli aspetti di valutazione di impatto ambientale e in relazione alla modifica dell'autorizzazione in oggetto, lo scrivente Dipartimento non evidenzia motivi ostativi, nel rispetto delle indicazioni sopra riportate, relative ai vincoli derivanti dalle fasce di inedificabilità di cui agli

articoli 36 e 41 e alle norme del PTA e nel rispetto delle condizioni espresse a pagina 31 della relazione geologica, da intendersi come prescrittive.”;

Struttura economia circolare, rifiuti, bonifiche ed attività estrattive:

- parere preliminare acquisito agli atti in data 12 maggio 2021 (prot. n. 3576), con il quale la Struttura ha richiesto documentazione integrativa;

- parere acquisito agli atti in data 26 luglio 2021 (prot. n. 5472):

“In relazione alla nota di codesta Struttura in data 23 giugno 2021, prot. n. 4692/TA, concernente l’oggetto, a seguito dell’esame dei relativi elaborati, per quanto di competenza, si osserva quanto segue:

Normativa in materia di rifiuti:

Con riferimento al procedimento amministrativo in oggetto si riportano di seguito i risultati dell’istruttoria condotta dall’ufficio rifiuti sull’analisi dell’istanza di modifica all’autorizzazione rinnovata all’impresa Cave Chavonne S.r.l. con la D.G.R. 1409/2018 e s.m.i., ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006.

Preso atto che la modifica proposta consiste nei seguenti aspetti:

– ampliamento delle aree destinate allo stoccaggio e alla lavorazione dei rifiuti inserendo i mappali n. 5, 6 e 7 del Foglio 9 del Comune di Villeneuve oltre al già autorizzato mappale n. 227 del Foglio 9;

– aumento della potenzialità massima dell’impianto portando il quantitativo massimo annuale trattabile da 15.000 t/a a 35.000 t/a;

– aumento del quantitativo massimo stoccabile in sito da 2.200 m³ a 6.000 m³

aggiornamento dell’autorizzazione alla nuova disciplina dell’End of Waste come introdotta dalla nuova formulazione dell’art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 concernente la cessazione della qualifica di rifiuto, anche sulla base delle linee guida emanate dal Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA).

A seguito della presentazione della prima versione della documentazione progettuale, la scrivente struttura, con nota in data 12 maggio 2021, prot. n. 3576/TA, aveva richiesto all’impresa lo svolgimento di un tavolo tecnico, con il supporto di ARPA, per l’analisi delle problematiche emerse nell’impostazione dell’elaborato “END OF WASTE - Relazione tecnica e analisi economica”. A seguito di tale tavolo tecnico l’impresa ha provveduto all’aggiornamento di tale elaborato progettuale.

Analizzata, per quanto di competenza, la revisione della documentazione progettuale prodotta dall’impresa, si prende atto che tutte le modifiche e gli approfondimenti richiesti ed emersi nel corso del citato tavolo tecnico sono state recepite e correttamente integrati, pertanto la scrivente struttura non ravvede motivi ostativi alla richiesta di modifica dell’autorizzazione oggetto del presente procedimento, purché nel rispetto dei seguenti limiti e delle seguenti prescrizioni:

- nell’impianto potranno essere gestite le tipologie di rifiuti riportate nella seguente tabella, per le sole attività di recupero e i quantitativi massimi indicati:

CER, descrizione, rif. norma specifica	Provenienza, caratteristiche del rifiuto, attività di recupero e caratteristiche dei prodotti ottenuti	Q.tà max lavorabile annua	Q.tà max stoccabile
01 04 08 - scarti di ghiaia e pietrisco diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	Provenienza: attività di lavorazione dei materiali lapidei.	35.000 t/a	9.000 t (6.000 m ³)
01 04 10 - polveri e residui	Caratteristiche del rifiuto:		

<p>affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07</p> <p>01 04 13 - rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07</p> <p>Punto 7.2 All. 1, Suball. 1 al DM 5/2/98</p>	<p>materiale inerte in pezzatura e forma varia, comprese le polveri. Caratterizzazione del rifiuto tal quale per la sua classificazione come rifiuto speciale non pericoloso.</p> <p>Attività di recupero:</p> <p>a) ove necessario, frantumazione, vagliatura, eventuale omogeneizzazione e miscelazione e integrazione con materia inerte, anche nell'industria lapidea (R5);</p> <p>b) messa in riserva (R13).</p> <p>Caratteristiche dei prodotti ottenuti:</p> <p>a) aggregato riciclato destinato alla produzione di conglomerati cementizi e bituminosi conforme a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - norma UNI EN 12620 per la produzione di conglomerato cementizio secondo le indicazioni della Circolare Ministeriale n. 5205 del 15/07/2005 e della UNI 8520-2; - rispetto dei limiti per il test di cessione previsti dal DM 5 febbraio 1998 e smi. 		
<p>17 01 01 - cemento</p> <p>17 01 02 - mattoni</p> <p>17 01 03 - mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06</p> <p>17 08 02 - materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01</p> <p>17 09 04 - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03</p> <p>Punto 7.1 All. 1, Suball. 1 al DM 5/2/98</p>	<p>Provenienza:</p> <p>attività di demolizione, frantumazione e costruzione.</p> <p>Caratteristiche del rifiuto:</p> <p>materiale inerte, laterizio e ceramica cotta anche con presenza di frazioni metalliche, legno, plastica, carta e isolanti escluso amianto. Caratterizzazione del rifiuto tal quale per la sua classificazione come rifiuto speciale non pericoloso.</p> <p>Attività di recupero:</p> <p>a) produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di eventuale miscelazione, macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto (R5);</p> <p>b) messa in riserva (R13).</p> <p>Caratteristiche dei prodotti ottenuti:</p> <p>a) materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205.</p>		
<p>17 03 02 - miscele bituminose diverse da quelle di cui alla</p>	<p>Provenienza:</p>		

<p>voce 17 03 01</p> <p>Punto 7.6 All. 1, Suball. 1 al DM 5/2/98</p> <p>D.M. 69/2018</p>	<p>attività di scarifica del manto stradale mediante fresatura a freddo.</p> <p>Caratteristiche del rifiuto:</p> <p>rifiuto solido costituito da bitume ed inerti. Caratterizzazione del rifiuto tal quale per la sua classificazione come rifiuto speciale non pericoloso e assenza di materiale diverso dal conglomerato bituminoso.</p> <p>Attività di recupero:</p> <p>a) produzione di granulato di conglomerato bituminoso, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 69/2018 (R5);</p> <p>b) messa in riserva (R13).</p> <p>Caratteristiche dei prodotti ottenuti:</p> <p>a) granulato avente le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - utilizzabile per gli scopi specifici di cui alla parte a) dell'Allegato 1 al D.M. 69/2018; - rispondente agli standard previsti dalle norme UNI EN 13108-8 (serie da 1-7) o UNI EN 13242 in funzione dello scopo specifico previsto; - conforme alle specifiche di cui alla parte b) dell'Allegato 1 al D.M. 69/2018. 		
<p>17 05 06 - materiale da dragaggio diverso da quello di cui alla voce 17 05 05</p>	<p>Attività di recupero:</p> <p>a) messa in riserva (R13).</p>		
<p>17 05 04 - terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17 05 05</p>	<p>Attività di recupero:</p> <p>a) messa in riserva (R13).</p>		
<p>17 04 05 - ferro e acciaio</p>	<p>Attività di recupero:</p> <p>a) messa in riserva (R13).</p>		

Restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengono destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione;

- Restano valide tutte le prescrizioni operative e gestionali già previste dalla D.G.R. 1409/2018 e s.m.i.;

- L'impresa autorizzata deve provvedere all'aggiornamento delle garanzie finanziarie presentate per l'esercizio delle attività autorizzate, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e delle D.G.R. n. 3284/2003 e n. 1500/2013. Il nuovo importo delle garanzie è così calcolato:

- attività R13 di rifiuti non pericolosi: t di stoccaggio \times 14€/t = 9.000 \times 14 = 126.000€

- attività R5 di rifiuti non pericolosi: pot.à annua in t \times 10€/t = 35.000 \times 10 = 350.000€ per un totale di 476.000€;

- devono essere puntualmente rispettate tutte le prescrizioni emerse in sede di conferenza dei Servizi;

Infine si rende noto che, a seguito di verifica dei requisiti soggettivi dell'impresa proponente, è emerso che essa risulta regolarmente iscritta alla White List antimafia della prefettura di Aosta, ma

non possiede la categoria I-QUATER): servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti. Si richiede pertanto all'impresa di provvedere quanto prima ad integrare le categorie di iscrizione con la I-QUATER).

Attività estrattive

Nel vigente Piano regionale delle attività estrattive (P.R.A.E.) approvato, ai sensi della legge regionale 13 marzo 2008, n. 5 concernente la disciplina delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali, con deliberazione del Consiglio regionale n. 2898/XIII, in data 27 marzo 2013, non sono state individuate aree estrattive nei pressi dell'impianto di trattamento e recupero di rifiuti di cui trattasi.

Si evidenzia, inoltre, che tale impianto non ricade nelle aree di salvaguardia di pozzi e sorgenti di acque minerali naturali e termali autorizzati ai sensi della l.r. 5/2008.

Il progetto in esame non interferisce, quindi, con le attività estrattive.

Bonifica di siti contaminati

Considerato che, al momento, non sono attive procedure operative e amministrative afferenti la bonifica di siti contaminati, non si ha nessuna osservazione in merito.”;

- parere espresso nell'ambito della Conferenza dei servizi in data 26 luglio 2021 dal Dirigente intervenuto:

“Illustra il parere trasmesso, citato in premessa. Fa presente che tutte le modifiche e gli approfondimenti richiesti a suo tempo, per quanto di competenza, alla Società proponente sono stati recepiti e correttamente integrati, pertanto la scrivente Struttura non ravvede motivi ostativi alla richiesta di modifica dell'autorizzazione oggetto dell'istanza, purché nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni indicate nel parere formulato.”;

Arpa Valle d'Aosta:

- parere preliminare acquisito agli atti in data 30 aprile 2021 (prot. n. 3116), con il quale il suddette Ente ha richiesto documentazione integrativa;

- parere acquisito agli atti in data 22 luglio 2021 (prot. n. 5394):

“1. Premessa

Il presente parere riporta le osservazioni di ARPA VdA nel contesto del Procedimento unico autorizzatorio regionale (PAUR) in riferimento a quanto richiesto da parte del Dipartimento Ambiente, S.O. Valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria prot. n. 4692 del 23/06/2021 (prot. ARPA n. 7988 del 23/06/2021).

2. osservazioni relative alla documentazione di progetto

2.1 Emissioni in aria

L'intervento proposto prevede la conduzione di operazioni che possono dare luogo ad emissioni diffuse di polveri in relazione alle attività edili, alle opere di sbancamento superficiale e di scavo ed al trasporto e movimentazione di terra e materiali polverulenti, in particolare durante la fase di cantiere.

Le emissioni diffuse di polveri devono essere contenute nel maggior modo possibile, adottando le prescrizioni riportate nella parte I dell'Allegato V alla parte quinta del Dlgs 152/06 (“Emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti”).

Ad integrazione delle prescrizioni previste nel suddetto allegato del Dlgs 152/06, per il contenimento delle emissioni diffuse di polveri, si individuano le seguenti modalità operative, per le seguenti fasi:

Trasporto, carico e scarico di materiali polverulenti

- *Provvedere all'umidificazione costante delle piste di transito degli automezzi, soprattutto nelle giornate secche e ventose;*
- *Limitare la velocità di transito degli automezzi all'interno dell'area di lavoro;*
- *Utilizzare veicoli a bassa emissione controllati secondo la vigente legislazione in materia e di limitare, per quanto possibile, l'emissione di gas di scarico provvedendo a spegnerne il motore nei periodi di non utilizzo;*
- *Assicurare che le operazioni di demolizione, movimentazione e scarico dei materiali polverulenti vengano condotte con dovuta cautela, in modo da evitare nel maggior modo possibile la dispersione di polveri;*
- *Assicurare una adeguata altezza di caduta del materiale durante le operazioni di scarico e carico dagli automezzi di trasporto, in modo da limitare la dispersione di polveri;*
- *Assicurare la presenza di sistemi di copertura dei cassoni degli automezzi di trasporto dei materiali polverulenti per evitare la dispersione eolica di polveri dal materiale in essi contenuto.*

Stoccaggio di materiali polverulenti

Lo stoccaggio dei materiali polverulenti (es. cementi, macerie, terra) deve essere gestito in modo da prevenire la dispersione di polveri nell'aria, facendo ricorso alle seguenti pratiche tecnico-operative:

- *Stoccaggio in silos o in sacchi chiusi e protetti;*
- *Umidificazione costante e sufficiente dei cumuli di stoccaggio di materiali inerti polverulenti, soprattutto in periodi secchi di forte vento.*

2.2 Rumore ambientale

In data 04/10/2018 questa Agenzia si era già espressa positivamente sull'attività in esame (prot. ARPA n. 11255). Nella documentazione pervenuta nella presente fase di VIA il tecnico competente in acustica ambientale ribadisce quanto contenuto nella relazione previsionale di impatto acustico presentata nel 2018 e indica che non vi saranno variazioni sull'uso dei macchinari utilizzati durante l'attività. Questa Agenzia, pertanto, ribadisce il parere positivo sopra citato.

2.3 Acque superficiali

Sulla base della documentazione a disposizione si riportano le seguenti osservazioni:

2.3.1 Posizionamento degli accumuli

Come indicato negli elaborati progettuali, si ritiene opportuno che le aree censite in Fascia A e in Fascia B, così come già indicato in progetto, dovranno essere lasciate prive di qualsiasi ingombro o deposito di materiale per evitare potenziali dispersioni di materiali inquinanti nei corpi idrici superficiali in caso di esondazione.

2.3.2 Vegetazione perifluviale

I lavori di sistemazione dell'area non devono assolutamente danneggiare la vegetazione perifluviale e, dove questa è ancora presente, lasciare inalterata la cortina alberata al fine di non peggiorare il livello di qualità ambientale del corpo idrico Dora Baltea "09va" definito ai sensi del D.lgs 152/2006. In particolare, i cumuli di materiale lavorato, da lavorare e di rifiuti dovranno essere collocati in posizione tale da non compromettere in alcun modo lo stato della vegetazione perifluviale esistente.

2.3.3 Controllo mezzi movimento terra

in fase di sistemazione dell'area e in fase di gestione dell'impianto di recupero inerti, si ritiene opportuno venga effettuato un controllo puntuale e periodico dei mezzi di movimentazione terra per evitare immissioni accidentali di inquinanti (soprattutto idrocarburi) all'interno dei corpi idrici superficiali e sotterranei. La regolare effettuazione dei controlli suddetti dovrà essere verificabile mediante la consultazione dei registri di manutenzione dei mezzi e nel Piano di Sicurezza Interna del cantiere.

Questa prescrizione risulta particolarmente importante considerando che:

- *l'ampliamento interessa aree parzialmente soggette a possibili esondazioni;*

- il percorso invernale di accesso all'area prevede l'attraversamento della Dora ovvero un'operazione particolarmente critica in un periodo di massima vulnerabilità del corpo idrico. A tal proposito in fase di realizzazione del guado, si rileva, peraltro, l'importanza di limitare i tempi di esecuzione dell'opera temporanea, i fenomeni di intorbidimento dell'acqua e l'alterazione della conformazione delle sponde.

2.4 Gestione dei rifiuti

Nelle schede riassuntive di seguito riportate, per ogni tipologia di rifiuto trattato, vengono individuati i criteri fondamentali per far cessare la qualifica di rifiuto (EoW).

Si ritiene inoltre necessario che tali criteri siano riportati nell'atto autorizzativo finale

<p><i>EER in entrata</i></p>	<p><i>01 04 08 – Scarti di ghiaia e pietrisco diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07</i></p> <p><i>01 04 10 – Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07</i></p> <p><i>01 04 13 – Rifiuti di lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07</i></p>
<p><i>Caratteristiche di accettabilità dei rifiuti in ingresso</i></p>	<p><i>Caratterizzazione del rifiuto tal quale per la sua classificazione come rifiuto speciale non pericoloso.</i></p>
<p><i>Trattamento di recupero</i></p>	<p><i>Miscelazione dei vari rifiuti (non più del 15% in peso costituito dal rifiuto di cui al codice EER 01 04 10), frantumazione ed eventuale selezione granulometrica.</i></p>
<p><i>Requisiti di idoneità delle miscele prodotte di cui è cessata la qualifica di rifiuto</i></p>	<p><i>Per ogni lotto di produzione viene verificata:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- la conformità alla norma UNI EN 12620 per la produzione di conglomerato cementizio secondo le indicazioni della Circolare Ministeriale n. 5205 del 15/07/2005 e della UNI 8520-2;</i> <i>- il rispetto dei limiti per il test di cessione previsti dal DM 5 febbraio 1998 e smi.</i>
<p><i>Requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso.</i></p>	<p><i>Procedure operative relative alle modalità di produzione dell'EoW;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- Formazione del personale con relativa attestazione;</i> <i>- I campionamenti per la verifica dei materiali in ingresso e in uscita dal processo devono essere condotti secondo le indicazioni previste dalla norma UNI 10802:2013;</i> <i>- Campionamenti e indagini analitiche su rifiuti in ingresso e materiali effettuate da laboratori che operano in conformità ai requisiti della norma UNI EN ISO/IEC 17025:2018 e indagini analitiche condotte utilizzando metodiche ufficialmente riconosciute a livello nazionale e internazionale.</i>
<p><i>Mercato e specifico impiego dell'End of Waste</i></p>	<p><i>“Aggregato riciclato” utilizzato per la produzione di conglomerato cementizio presso l'impianto della Cave Chavonne Srl</i></p>

<i>Dichiarazione di conformità</i>	<i>Per ogni lotto (quantità idonea e almeno una volta all'anno) da inviare all'Autorità competente per il procedimento di recupero e all'ARPA e da conservare (anche in formato elettronico) a disposizione dell'Autorità di controllo</i>
<i>Conservazione dei campioni per il controllo da parte dell'autorità competente</i>	<p><i>Per ogni lotto di produzione, il Gestore deve conservare per un periodo di almeno un anno, presso la sede dell'impianto di produzione o presso la sede legale, un campione di "Aggregato riciclato" prodotto, prelevato in conformità alla norma UNI 10802:2013, a disposizione dell'autorità di controllo.</i></p> <p><i>Il campione deve essere conservato con modalità tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche del materiale prelevato e da consentire la ripetizione delle analisi.</i></p>

<i>EER in entrata</i>	<p><i>17 01 01 – Cemento</i></p> <p><i>17 01 02 – Mattoni</i></p> <p><i>17 01 03 – Mattonelle e ceramiche</i></p> <p><i>17 01 07 – Miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelli di cui alla voce 17 01 06</i></p> <p><i>17 08 02 – Materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01</i></p> <p><i>17 09 04 – rifiuti misti da dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03</i></p>
<i>Caratteristiche di accettabilità dei rifiuti in ingresso</i>	<i>Caratterizzazione del rifiuto tal quale per la sua classificazione come rifiuto speciale non pericoloso e assenza di materiali contenenti amianto.</i>
<i>Trattamento di recupero</i>	<i>Miscelazione dei vari rifiuti (almeno il 15% in peso degli altri rifiuti miscelati a quelli di cui al codice EER 17 09 04), frantumazione ed eventuale selezione granulometrica.</i>
<i>Requisiti di idoneità delle miscele prodotte di cui è cessata la qualifica di rifiuto</i>	<p><i>Per ogni lotto di produzione viene verificata:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- la conformità alle caratteristiche tecniche di cui agli allegati C1-C2-C4-C5 della Circolare ministeriale n. 5205 del 15/07/2005;</i> <i>- il rispetto dei limiti per il test di cessione previsti dal DM 5 febbraio 1998 e smi.</i>
<i>Requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei</i>	<i>Procedure operative relative alle modalità di produzione dell'EoW;</i>

<p><i>criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso.</i></p>	<p><i>- Formazione del personale con relativa attestazione;</i></p> <p><i>- I campionamenti per la verifica dei materiali in ingresso e in uscita dal processo devono essere condotti secondo le indicazioni previste dalla norma UNI 10802:2013;</i></p> <p><i>- Campionamenti e indagini analitiche su rifiuti in ingresso e materiali effettuate da laboratori che operano in conformità ai requisiti della norma UNI EN ISO/IEC 17025:2018 e indagini analitiche condotte utilizzando metodiche ufficialmente riconosciute a livello nazionale e internazionale.</i></p>
<p><i>Mercato e specifico impiego dell'End of Waste</i></p>	<p><i>“Aggregato riciclato 0-50” venduto a terzi per i seguenti utilizzi (Allegato C della circolare Ministeriale n. 5205 del 15/07/2005):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- Allegato C1 - Corpo dei rilevati;</i> <i>- Allegato C2 – Sottofondi stradali;</i> <i>- Allegato C4 – Recupero ambientali, riempimenti e colmate;</i> <i>- Allegato C5 – Strati accessori aventi funzione antigelo, anticapillare, drenante.</i>
<p><i>Dichiarazione di conformità</i></p>	<p><i>Per ogni lotto (dimensione massima 3000 mc), da inviare all’Autorità competente per il procedimento di recupero e all’ARPA e da conservare (anche in formato elettronico) a disposizione dell’Autorità di controllo.</i></p>
<p><i>Conservazione dei campioni per il controllo da parte dell’autorità competente</i></p>	<p><i>Per ogni lotto di produzione, il Gestore deve conservare per un periodo di almeno un anno, presso la sede dell’impianto di produzione o presso la sede legale, un campione di “Aggregato riciclato 0-50” prodotto, prelevato in conformità alla norma UNI 10802:2013, a disposizione dell’autorità di controllo.</i></p> <p><i>Il campione deve essere conservato con modalità tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche del materiale prelevato e da consentire la ripetizione delle analisi.</i></p>

<p><i>EER in entrata</i></p>	<p><i>17 03 02 – Miscela bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01</i></p>
<p><i>Caratteristiche di accettabilità dei rifiuti in ingresso</i></p>	<p><i>Caratterizzazione del rifiuto tal quale per la sua classificazione come rifiuto speciale non pericoloso e assenza di materiale diverso dal conglomerato bituminoso.</i></p>
<p><i>Trattamento di recupero</i></p>	<p><i>Frantumazione.</i></p>
<p><i>Requisiti di idoneità delle miscele prodotte di cui è cessata la qualifica di rifiuto</i></p>	<p><i>Per ogni lotto di produzione viene verificata:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- la conformità agli standard previsti dalle norme UNI EN 13108-8 (serie 1-7) o UNI EN 13242;</i>

	<p>- alle specifiche di cui alla parte b) dell'Allegato 1 al DM 69/2018.</p>
<p>Requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso.</p>	<p>Procedure operative relative alle modalità di produzione dell'EoW;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formazione del personale con relativa attestazione; - I campionamenti per la verifica dei materiali in ingresso e in uscita dal processo devono essere condotti secondo le indicazioni previste dalla norma UNI 10802:2013; - Campionamenti e indagini analitiche su rifiuti in ingresso e materiali effettuate da laboratori che operano in conformità ai requisiti della norma UNI EN ISO/IEC 17025:2018 e indagini analitiche condotte utilizzando metodiche ufficialmente riconosciute a livello nazionale e internazionale.
<p>Mercato e specifico impiego dell'End of Waste</p>	<p>“Granulato di conglomerato bituminoso” venduto a terzi per i seguenti utilizzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - produzione di miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a caldo nel rispetto della norma ENI EN 13108-8 (serie 1-7); - produzione di miscele bituminose prodotte con sistema di miscelazione a freddo; - produzione di aggregati di materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego nella costruzione di strade, in conformità alla norma UNI EN 13242, ad esclusione dei recuperi ambientali.
<p>Dichiarazione di conformità</p>	<p>Per ogni lotto (dimensione massima 3000 mc) da inviare all'Autorità competente per il procedimento di recupero e all'ARPA e da conservare (anche in formato elettronico) a disposizione dell'Autorità di controllo.</p>
<p>Conservazione dei campioni per il controllo da parte dell'autorità competente</p>	<p>Per ogni lotto di produzione, il gestore deve conservare per cinque anni, presso la sede dell'impianto di produzione, o presso la sede legale, un campione di “Granulato di conglomerato bituminoso” prodotto, prelevato in conformità alla norma UNI 10802:2013, a disposizione dell'Autorità di controllo.</p> <p>Il campione deve essere conservato con modalità tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche del materiale prelevato e da consentire la ripetizione delle analisi.</p>

Valutazioni finali

Rilevato che per quanto riguarda la componente “suolo e acque sotterranee” e “radiazioni non ionizzanti” non vi sono osservazioni da presentare, fatte salve le prescrizioni e le osservazioni sopra riportate, questa Agenzia rilascia parere positivo alla realizzazione del progetto in esame.”;

- parere espresso nell'ambito delle Conferenza dei servizi in data 26 luglio 2021 dal Funzionario intervenuto:

“Conferma il parere già trasmesso e letto nella presente Conferenza.

Sottolinea in modo particolare l'espressione positiva in merito alla tematica “Rumore ambientale”, ribadendo quanto già espresso in sede di rinnovo dell'attività del 2018 (con parere ARPA prot. n. 11255/2108), in considerazione che il progetto attualmente in esame non comporta variazioni in termini dei macchinari già in uso.

Si riserva di verificare quanto segnalato dalla Struttura competente in materia di rifiuti e dalla Società circa la trattazione del codice EER 2 “17 01 07 – Miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelli di cui alla voce 17 01 06”.

Comune di Villeneuve:

- parere espresso in sede di Conferenza dei servizi in data 26 luglio 2021 dal Sindaco intervenuto:

“- esprime parere favorevole alla valutazione di impatto ambientale del progetto in esame, non formulando specifiche osservazioni in merito per gli aspetti di competenza territoriale;

- esprime parere favorevole in merito all'assentibilità all'attuazione della variante urbanistica, consistente in una integrazione della tabella della sottozona Ed04 (Ponte Langueo) dell'art. 52 delle NTA del PRG, che si attuerà con l'approvazione del progetto mediante provvedimento autorizzatorio unico regionale (ai sensi dell'art. 208 del D.lgs 152/2006, e secondo le modalità previste dall'art. 18 della l.r. 11/1998).”

- parere acquisito agli atti in data 27 luglio 2021 (prot. n. 5502):

“in riferimento alla Vs. nota del 9 giugno prot. n. 4240, in merito alla conferenza dei servizi necessaria per effettuare la valutazione del procedimento in oggetto, si esprime il seguente parere di competenza: “parere favorevole a condizione che nell'ambito del procedimento relativo alla VIA vengano effettuate le necessarie attività volte alla modifica del P.R.G.C.”

Allegato 2 (Condizioni ambientali)

Il presente allegato riporta le condizioni ambientali a cui è condizionata l'espressione positiva di compatibilità ambientale.

- Le emissioni diffuse di polveri devono essere contenute nel maggior modo possibile, adottando le prescrizioni riportate nella parte I dell'Allegato V alla parte quinta del Dlgs 152/06 ("Emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti").

Ad integrazione delle prescrizioni previste nel suddetto allegato del Dlgs 152/06, per il contenimento delle emissioni diffuse di polveri, si individuano le seguenti modalità operative, per le seguenti fasi:

Trasporto, carico e scarico di materiali polverulenti

- *Provvedere all'umidificazione costante delle piste di transito degli automezzi, soprattutto nelle giornate secche e ventose;*

- *Limitare la velocità di transito degli automezzi all'interno dell'area di lavoro;*

- *Utilizzare veicoli a bassa emissione controllati secondo la vigente legislazione in materia e di limitare, per quanto possibile, l'emissione di gas di scarico provvedendo a spegnerne il motore nei periodi di non utilizzo;*

- *Assicurare che le operazioni di demolizione, movimentazione e scarico dei materiali polverulenti vengano condotte con dovuta cautela, in modo da evitare nel maggior modo possibile la dispersione di polveri;*

- *Assicurare una adeguata altezza di caduta del materiale durante le operazioni di scarico e carico dagli automezzi di trasporto, in modo da limitare la dispersione di polveri;*

- *Assicurare la presenza di sistemi di copertura dei cassoni degli automezzi di trasporto dei materiali polverulenti per evitare la dispersione eolica di polveri dal materiale in essi contenuto.*

Stoccaggio di materiali polverulenti.

Lo stoccaggio dei materiali polverulenti (es. cementi, macerie, terra) deve essere gestito in modo da prevenire la dispersione di polveri nell'aria, facendo ricorso alle seguenti pratiche tecnico-operative:

- *Umidificazione costante e sufficiente dei cumuli di stoccaggio di materiali inerti polverulenti, soprattutto in periodi secchi di forte vento.*

- Dovranno essere applicate le misure indicate dalla società nella relazione tecnica e in seguito nel documento "Aggiornamento Relazione emissioni in atmosfera" laddove, richiamando i sistemi di mitigazione volti a limitare il sollevamento di polveri in atmosfera ed i relativi impatti sull'ambiente circostante che già l'Impresa attua per le varie attività in essere (oggetto di recente AUA espressa con provvedimento n. 78 del 22 gennaio 2021), viene indicato che i medesimi dovranno essere adattati, e, se del caso potenziati, in base alle nuove caratteristiche del centro di trattamento rifiuti.

Si sottolinea pertanto l'importanza che i suddetti sistemi di riduzione degli impatti vengano scrupolosamente attuati, e, se necessario implementati, in particolare modo in situazioni di criticità (quali ad esempio durante le giornate con assenza di precipitazioni e particolarmente ventose).

- Come indicato negli elaborati progettuali, si ritiene opportuno che le aree censite in Fascia A e in Fascia B, così come già indicato in progetto, dovranno essere lasciate prive di qualsiasi ingombro o deposito di materiale per evitare potenziali dispersioni di materiali inquinanti nei corpi idrici superficiali in caso di esondazione.

- I lavori di sistemazione dell'area non devono assolutamente danneggiare la vegetazione perifluviale e, dove questa è ancora presente, lasciare inalterata la cortina alberata al fine di non peggiorare il livello di qualità ambientale del corpo idrico Dora Baltea "09va" definito ai sensi del D.lgs 152/2006. In particolare, i cumuli di materiale lavorato, da lavorare e di rifiuti dovranno essere collocati in posizione tale da non compromettere in alcun modo lo stato della vegetazione perifluviale esistente.

- In fase di sistemazione dell'area e in fase di gestione dell'impianto di recupero inerti, si ritiene opportuno venga effettuato un controllo puntuale e periodico dei mezzi di movimentazione terra per evitare immissioni accidentali di inquinanti (soprattutto idrocarburi) all'interno dei corpi idrici superficiali e sotterranei. La regolare effettuazione dei controlli suddetti dovrà essere verificabile mediante la consultazione dei registri di manutenzione dei mezzi e nel Piano di Sicurezza Interna del cantiere.

- Il percorso invernale di accesso all'area prevede l'attraversamento della Dora ovvero un'operazione particolarmente critica in un periodo di massima vulnerabilità del corpo idrico. A tal proposito in fase di realizzazione del guado, si rileva, peraltro, l'importanza di limitare i tempi di esecuzione dell'opera temporanea, i fenomeni di intorbidimento dell'acqua e l'alterazione della conformazione delle sponde.

- La fascia A e la fascia B non devono essere interessate dalle attività di recupero rifiuti e, in coerenza con il PTA, in tali fasce devono essere privilegiati gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali e all'eliminazione, ove possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;

- La fascia dei 10 metri dalla testa dell'argine, definita ai sensi dell'art. 41 l.r. 11/1998, prevede la necessità di mantenere una fascia di rispetto di metri 10,00 dalle sponde dei torrenti, al fine di assicurare la tutela dei corpi idrici e per consentire la manutenzione delle sponde e degli argini;

- In coerenza con le norme del PTA, a tutela delle caratteristiche qualitative delle acque superficiali e dell'ecosistema fluviale, nell'ambito degli interventi ammissibili ai sensi delle normative vigenti in materia di fasce fluviali, legghi e zone umide, è da evitare la realizzazione di interventi opere e infrastrutture in una fascia di 20 metri dalle sponde dei corpi idrici superficiali classificati e non, fatta salva l'impossibilità della loro realizzazione in altro sito per ragioni tecniche e funzionali.

- Devono essere rispettate le condizioni contenute a pagina 31 della relazione geologica allegata al progetto, nello specifico:

- Al fine di escludere fenomeni di interferenza tra le attività del centro di recupero ed eventuali esondazioni della Dora, le aree che rientrano in Fascia C (art. 36 della L.R. 6 aprile 1998, n. 11) dovranno essere lasciate libere da ingombri. Le aree in Fascia B (art. 36 della L.R. 6 aprile 1998, n. 11) dovranno essere lasciate libere da ingombri e adibite esclusivamente a piste di accesso o piazzali di manovra con una pendenza tale da favorire l'invaso delle acque di tracimazione. Si rimanda a specifico studio sulla compatibilità dell'intervento con lo stato di pericolosità idraulica, allegato alla presente relazione, per l'individuazione di tali aree.

- La messa a dimora del materiale deve essere fatta tenendo conto delle proprietà geotecniche dei materiali stoccati. La stabilità dei cumuli deve essere in ogni momento garantita e pertanto questi dovranno avere una pendenza delle scarpate inferiore ai 38° per il materiale da lavorare e inferiore ai 34° per quello lavorato, valori compatibili con l'angolo di attrito interno calcolato e di cui sono state verificate le condizioni di stabilità.

A tal fine il metodo più indicato per la messa in posto del materiale è quello dello scarico da autocarro in area di piazzale adibita e movimentazione del materiale fino alla scarpata mediante mezzi di movimento terra. Il materiale non deve essere costipato o rullato, questo

consentirà il raggiungimento di un angolo di riposo naturale consono con le proprietà geotecniche del materiale.

- Gli autocarri che conferiranno il materiale da trattare, a prescindere dal peso, non dovranno manovrare a meno di 1 m dal ciglio delle scarpate. Pertanto le operazioni di scarico avverranno a tale distanza dal ciglio. Solamente in un secondo momento il materiale potrà essere spinto fino alla scarpata dalle apposite macchine operatrici presenti in cantiere manovrate dal personale addetto che dovrà lavorare in ogni momento in condizioni di sicurezza.

- L'altezza dei cumuli non dovrà superare i 5 m. Le verifiche effettuate hanno accertato il rispetto del FS minimo sia per il materiale lavorato sia per quello da sottoporre a lavorazione.

- La presenza di persone all'interno del centro di recupero deve essere limitata esclusivamente al personale addetto e alla clientela del centro che, obbligatoriamente, dovrà permanere all'interno del centro per un periodo di tempo limitato allo scarico del materiale. La velocità degli autocarri all'interno del centro dovrà essere limitata e prudente. Tali indicazioni andranno illustrate mediante apposita cartellonistica.

Allegato 3 (Tabelle)

Tabella 1) nell'impianto potranno essere gestite le tipologie di rifiuti riportate nella seguente tabella, per le sole attività di recupero e i quantitativi massimi indicati:

CER, descrizione, rif. norma specifica	Provenienza, caratteristiche del rifiuto, attività di recupero e caratteristiche dei prodotti ottenuti	Q.tà max lavorabile annua	Q.tà max stoccabile
<p>01 04 08 - scarti di ghiaia e pietrisco diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07</p> <p>01 04 10 - polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07</p> <p>01 04 13 - rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07</p> <p>Punto 7.2 All. 1, Suball. 1 al DM 5/2/98</p>	<p>Provenienza: attività di lavorazione dei materiali lapidei.</p> <p>Caratteristiche del rifiuto: materiale inerte in pezzatura e forma varia, comprese le polveri. Caratterizzazione del rifiuto tal quale per la sua classificazione come rifiuto speciale non pericoloso.</p> <p>Attività di recupero: a) ove necessario, frantumazione, vagliatura, eventuale omogeneizzazione e miscelazione e integrazione con materia inerte, anche nell'industria lapidea (R5); b) messa in riserva (R13).</p> <p>Caratteristiche dei prodotti ottenuti: a) aggregato riciclato destinato alla produzione di conglomerati cementizi e bituminosi conforme a: – norma UNI EN 12620 per la produzione di conglomerato cementizio secondo le indicazioni della Circolare Ministeriale n. 5205 del 15/07/2005 e della UNI 8520-2; – rispetto dei limiti per il test di cessione previsti dal DM 5 febbraio 1998 e smi.</p>	35.000 t/a	9.000 t (6.000 m ³)
<p>17 01 01 - cemento</p> <p>17 01 02 - mattoni</p> <p>17 01 03 - mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06</p> <p>17 01 07 - Miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelli di cui alla voce 17 01 06</p> <p>17 08 02 - materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01</p> <p>17 09 04 - rifiuti misti</p>	<p>Provenienza: attività di demolizione, frantumazione e costruzione.</p> <p>Caratteristiche del rifiuto: materiale inerte, laterizio e ceramica cotta anche con presenza di frazioni metalliche, legno, plastica, carta e isolanti escluso amianto. Caratterizzazione del rifiuto tal quale per la sua classificazione come rifiuto speciale non pericoloso.</p> <p>Attività di recupero: a) produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di eventuale miscelazione, macinazione,</p>		

<p>dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03</p> <p>Punto 7.1 All. 1, Suball. 1 al DM 5/2/98</p>	<p>vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto (R5);</p> <p>b) messa in riserva (R13).</p> <p>Caratteristiche dei prodotti ottenuti:</p> <p>a) materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205.</p>		
<p>17 03 02 - miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01</p> <p>Punto 7.6 All. 1, Suball. 1 al DM 5/2/98</p> <p>D.M. 69/2018</p>	<p>Provenienza:</p> <p>attività di scarifica del manto stradale mediante fresatura a freddo.</p> <p>Caratteristiche del rifiuto:</p> <p>rifiuto solido costituito da bitume ed inerti. Caratterizzazione del rifiuto tal quale per la sua classificazione come rifiuto speciale non pericoloso e assenza di materiale diverso dal conglomerato bituminoso.</p> <p>Attività di recupero:</p> <p>a) produzione di granulato di conglomerato bituminoso, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 69/2018 (R5);</p> <p>b) messa in riserva (R13).</p> <p>Caratteristiche dei prodotti ottenuti:</p> <p>a) granulato avente le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - utilizzabile per gli scopi specifici di cui alla parte <i>a)</i> dell'Allegato 1 al D.M. 69/2018; - rispondente agli standard previsti dalle norme UNI EN 13108-8 (serie da 1-7) o UNI EN 13242 in funzione dello scopo specifico previsto; - conforme alle specifiche di cui alla parte <i>b)</i> dell'Allegato 1 al D.M. 69/2018. 		
<p>17 05 06 - materiale da dragaggio diverso da quello di cui alla voce 17 05 05</p>	<p>Attività di recupero:</p> <p>a) messa in riserva (R13).</p>		
<p>17 05 04 - terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17 05 05</p>	<p>Attività di recupero:</p> <p>a) messa in riserva (R13).</p>		
<p>17 04 05 - ferro e acciaio</p>	<p>Attività di recupero:</p> <p>a) messa in riserva (R13).</p>		

Tabella 2) schede riassuntive per ogni tipologia di rifiuto trattato, con l'individuazione dei criteri fondamentali per far cessare la qualifica di rifiuto (EoW).

EER in entrata	<p>01 04 08 – Scarti di ghiaia e pietrisco diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07</p> <p>01 04 10 – Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07</p> <p>01 04 13 – Rifiuti di lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07</p>
Caratteristiche di accettabilità dei rifiuti in ingresso	Caratterizzazione del rifiuto tal quale per la sua classificazione come rifiuto speciale non pericoloso.
Trattamento di recupero	Miscelazione dei vari rifiuti (non più del 15% in peso costituito dal rifiuto di cui al codice EER 01 04 10), frantumazione ed eventuale selezione granulometrica.
Requisiti di idoneità delle miscele prodotte di cui è cessata la qualifica di rifiuto	<p>Per ogni lotto di produzione viene verificata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la conformità alla norma UNI EN 12620 per la produzione di conglomerato cementizio secondo le indicazioni della Circolare Ministeriale n. 5205 del 15/07/2005 e della UNI 8520-2; - il rispetto dei limiti per il test di cessione previsti dal DM 5 febbraio 1998 e smi.
Requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso.	<p>Procedure operative relative alle modalità di produzione dell'EoW;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formazione del personale con relativa attestazione; - I campionamenti per la verifica dei materiali in ingresso e in uscita dal processo devono essere condotti secondo le indicazioni previste dalla norma UNI 10802:2013; - Campionamenti e indagini analitiche su rifiuti in ingresso e materiali effettuate da laboratori che operano in conformità ai requisiti della norma UNI EN ISO/IEC 17025:2018 e indagini analitiche condotte utilizzando metodiche ufficialmente riconosciute a livello nazionale e internazionale.
Mercato e specifico impiego dell'End of Waste	“Aggregato riciclato” utilizzato per la produzione di conglomerato cementizio presso l'impianto della Cave Chavonne Srl
Dichiarazione di conformità	Per ogni lotto (quantità idonea e almeno una volta all'anno) da inviare all'Autorità competente per il procedimento di recupero e all'ARPA e da conservare (anche in formato elettronico) a disposizione dell'Autorità di controllo

<p>Conservazione dei campioni per il controllo da parte dell'autorità competente</p>	<p>Per ogni lotto di produzione, il Gestore deve conservare per un periodo di almeno un anno, presso la sede dell'impianto di produzione o presso la sede legale, un campione di "Aggregato riciclato" prodotto, prelevato in conformità alla norma UNI 10802:2013, a disposizione dell'autorità di controllo.</p> <p>Il campione deve essere conservato con modalità tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche del materiale prelevato e da consentire la ripetizione delle analisi.</p>
--	--

<p>EER in entrata</p>	<p>17 01 01 – Cemento</p> <p>17 01 02 – Mattoni</p> <p>17 01 03 – Mattonelle e ceramiche</p> <p>17 01 07 – Miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelli di cui alla voce 17 01 06</p> <p>17 08 02 – Materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01</p> <p>17 09 04 – rifiuti misti da dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03</p>
<p>Caratteristiche di accettabilità dei rifiuti in ingresso</p>	<p>Caratterizzazione del rifiuto tal quale per la sua classificazione come rifiuto speciale non pericoloso e assenza di materiali contenenti amianto.</p>
<p>Trattamento di recupero</p>	<p>Miscelazione dei vari rifiuti (almeno il 15% in peso degli altri rifiuti miscelati a quelli di cui al codice EER 17 09 04), frantumazione ed eventuale selezione granulometrica.</p>
<p>Requisiti di idoneità delle miscele prodotte di cui è cessata la qualifica di rifiuto</p>	<p>Per ogni lotto di produzione viene verificata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la conformità alle caratteristiche tecniche di cui agli allegati C1-C2-C4-C5 della Circolare ministeriale n. 5205 del 15/07/2005; - il rispetto dei limiti per il test di cessione previsti dal DM 5 febbraio 1998 e smi.
<p>Requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso.</p>	<p>Procedure operative relative alle modalità di produzione dell'EoW;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formazione del personale con relativa attestazione; - I campionamenti per la verifica dei materiali in ingresso e in uscita dal processo devono essere condotti secondo le indicazioni previste dalla norma UNI 10802:2013;

	- Campionamenti e indagini analitiche su rifiuti in ingresso e materiali effettuate da laboratori che operano in conformità ai requisiti della norma UNI EN ISO/IEC 17025:2018 e indagini analitiche condotte utilizzando metodiche ufficialmente riconosciute a livello nazionale e internazionale.
Mercato e specifico impiego dell'End of Waste	<p>“Aggregato riciclato 0-50” venduto a terzi per i seguenti utilizzi (Allegato C della circolare Ministeriale n. 5205 del 15/07/2005):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Allegato C1 - Corpo dei rilevati; - Allegato C2 – Sottofondi stradali; - Allegato C4 – Recupero ambientali, riempimenti e colmate; - Allegato C5 – Strati accessori aventi funzione antigelo, anticapillare, drenante.
Dichiarazione di conformità	Per ogni lotto (dimensione massima 3000 mc), da inviare all’Autorità competente per il procedimento di recupero e all’ARPA e da conservare (anche in formato elettronico) a disposizione dell’Autorità di controllo.
Conservazione dei campioni per il controllo da parte dell’autorità competente	<p>Per ogni lotto di produzione, il Gestore deve conservare per un periodo di almeno un anno, presso la sede dell’impianto di produzione o presso la sede legale, un campione di “Aggregato riciclato 0-50” prodotto, prelevato in conformità alla norma UNI 10802:2013, a disposizione dell’autorità di controllo.</p> <p>Il campione deve essere conservato con modalità tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche del materiale prelevato e da consentire la ripetizione delle analisi.</p>

EER in entrata	17 03 02 – Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
Caratteristiche di accettabilità dei rifiuti in ingresso	Caratterizzazione del rifiuto tal quale per la sua classificazione come rifiuto speciale non pericoloso e assenza di materiale diverso dal conglomerato bituminoso.
Trattamento di recupero	Frantumazione.
Requisiti di idoneità delle miscele prodotte di cui è cessata la qualifica di rifiuto	<p>Per ogni lotto di produzione viene verificata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la conformità agli standard previsti dalle norme UNI EN 13108-8 (serie 1-7) o UNI EN 13242; - alle specifiche di cui alla parte b) dell’Allegato 1 al DM 69/2018.
Requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il	Procedure operative relative alle modalità di produzione dell’EoW;

<p>controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione del personale con relativa attestazione; - I campionamenti per la verifica dei materiali in ingresso e in uscita dal processo devono essere condotti secondo le indicazioni previste dalla norma UNI 10802:2013; - Campionamenti e indagini analitiche su rifiuti in ingresso e materiali effettuate da laboratori che operano in conformità ai requisiti della norma UNI EN ISO/IEC 17025:2018 e indagini analitiche condotte utilizzando metodiche ufficialmente riconosciute a livello nazionale e internazionale.
<p>Mercato e specifico impiego dell'End of Waste</p>	<p>“Granulato di conglomerato bituminoso” venduto a terzi per i seguenti utilizzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - produzione di miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a caldo nel rispetto della norma ENI EN 13108-8 (serie 1-7); - produzione di miscele bituminose prodotte con sistema di miscelazione a freddo; - produzione di aggregati di materiali non legati e legati con legnati idraulici per l'impiego nella costruzione di strade, in conformità alla norma UNI EN 13242, ad esclusione dei recuperi ambientali.
<p>Dichiarazione di conformità</p>	<p>Per ogni lotto (dimensione massima 3000 mc) da inviare all'Autorità competente per il procedimento di recupero e all'ARPA e da conservare (anche in formato elettronico) a disposizione dell'Autorità di controllo.</p>
<p>Conservazione dei campioni per il controllo da parte dell'autorità competente</p>	<p>Per ogni lotto di produzione, il gestore deve conservare per cinque anni, presso la sede dell'impianto di produzione, o presso la sede legale, un campione di “Granulato di conglomerato bituminoso” prodotto, prelevato in conformità alla norma UNI 10802:2013, a disposizione dell'Autorità di controllo.</p> <p>Il campione deve essere conservato con modalità tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche del materiale prelevato e da consentire la ripetizione delle analisi.</p>

Allegato 4 - variante allo strumento urbanistico (tratto da Relazione “*analisi coerenza urbanistica*”)

Zona PRGC Comune di Villeneuve: Zona Ed04* Ponte Langueo (per usi speciali)

PRG VIGENTE

Tabella Sottozona Ed04* Ponte Langueo - Art. 52 NTA – PRGC Comune di Villeneuve

SOTTOZONA Ed04-Ponte Langueo (per usi speciali)*

SISTEMA FLUVIALE (art. 14 NAPTP)

TERRENI A RISCHIO DI FRANE (DGR 2939/2008, cap.II, zone F2, F3)

TERRENI A RISCHIO DI INONDAZIONE (DGR 2939/2008, cap. III, fasce A,B,C),

INDIRIZZI CARATTERIZZANTI DISPOSIZIONI URBANISTICHE DI BASE			ULTERIORI INDIRIZZI ULTERIORI DISPOSIZIONI URBANISTICHE		
<i>Interventi ammessi</i> 1 <i>(nota 1)</i>	<i>Usi e attività ammessi</i> 2 <i>(nota 1)</i>	<i>Modalità di attuazione degli interventi</i> 3	<i>Interventi ammessi</i> 4 <i>(nota 1)</i>	<i>Usi e attività ammessi</i> 5 <i>(nota 1)</i>	<i>Modalità di attuazione degli interventi</i> 6
art. 8, comma 1, lettere a), b)1, c), d)	art. 10, comma 3;	pdc scia	art. 8, comma 1, lettera d);	art. 10, comma 10 b); 12 lettera f) limitatamente alla realizzazione di infrastrutture volte alla valorizzazione dell'area di interesse storico	pdc scia
			Art. 8, comma 1	art. 10, comma 10 b); 12 lettera f) limitatamente alla realizzazione di infrastrutture volte alla valorizzazione dell'area di interesse storico	PUD

Nota 1: gli interventi e le destinazioni di uso indicati nella tabella sono attuabili entro i limiti di cui alla normativa regionale concernente la disciplina di uso dei terreni sedi di frana a bassa e media pericolosità, e dei terreni a rischio di inondazione, fasce A, B e C.

N.B.: gli interventi di cui alla presente tabella sono ammissibili entro i limiti di cui all'articolo 26 delle NTA.

Modifica proposta: inserire nella Tabella della sottozona Ed04* nella sezione usi e attività anche la lettera a) dell'art. 10, comma 10, delle NTA: “attività produttive industriali non collocabili in contesti abitativi non soggetti a rischio di incidente rilevante”.

Tabella Modificata Sottozona Ed04* Ponte Langueo - Art. 52 NTA – PRGC Comune di Villeneuve

SOTTOZONA Ed04* - Ponte Langueo (per usi speciali)

SISTEMA FLUVIALE (art. 14 NAPTP)

TERRENI A RISCHIO DI FRANE (DGR 2939/2008, cap. II, zone F2, F3)

TERRENI A RISCHIO DI INONDAZIONE (DGR 2939/2008, cap. III, fasce A,B,C)

INDIRIZZI CARATTERIZZANTI DISPOSIZIONI URBANISTICHE DI BASE			ULTERIORI INDIRIZZI DISPOSIZIONI URBANISTICHE		ULTERIORI
Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi	Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi
1 (nota 1)	2 (nota 1)	3	4 (nota 1)	5 (nota 1)	6
art. 8, comma 1, lettere a), b)1, c), d)	art. 10, comma 3;	pdc scia	art. 8, comma 1, lettera d)	art. 10, comma 10 a), b); 12 lettera f) limitatamente alla realizzazione di infrastrutture volte alla valorizzazione dell'area di interesse storico	pdf scia
			art. 8 comma 1	art. 10, comma 10 b); 12 lettera f) limitatamente alla realizzazione di infrastrutture volte alla valorizzazione dell'area di interesse storico	PUD

Nota 1: gli interventi e le destinazioni d'uso indicati nella tabella sono attuabili entro i limiti di cui alla normativa regionale concernente la disciplina di uso dei terreni sedi di frana a bassa e media pericolosità, e dei terreni a rischio di inondazioni, fasce A,B e C

N.B.: gli interventi di cui alla presente tabella sono ammissibili entro i limiti di cui all'articolo 26 delle NTA


Si chiede inoltre di inserire una nota finalizzata a specificare che la suddetta modifica nella Tabella è ammessa “limitatamente al progetto autorizzato con provvedimento...” (citare gli estremi del provvedimento autorizzatorio).

CODICI CER:

- 1) 01 04 08 - Scarti di ghiaia e pietrisco diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
- 01 04 10 - Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
- 01 04 13 - Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
- 07 17 01 01 - Cemento
- 17 01 02 - Mattoni
- 17 01 03 - Mattonelle e ceramiche
- 17 01 07 - Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17
- 01 06 17 09 04 - Rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
- 3) 17 03 02 - Miscelate bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
- 4) 17 05 05 - Materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce 17 05 05
- 5) 17 08 02 - Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
- 6) 17 05 04 - Terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17 05 05
- 7) 17 04 05 - Ferro e acciaio

CUMULI MATERIALE RECUPERATO

STOCCAGGIO MATERIALE DA RECUPERARE



Parte del mappale n. 7 del Fg 9 che non è oggetto del progetto di ampliamento del Centro di Recupero

SCALA 1:500

TAV 2 - PLANIMETRIA DI PROGETTO - RAFFRONTO FASCE DI RISPETTO

PAOLO BAGNOD

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Annotazioni a scritture contabili

Atto non soggetto a spesa

L'INCARICATO

IL DIRIGENTE

REFERTO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 14/09/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

IL SEGRETARIO REFERTO